

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3027

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati SAVIO, SCAIOLA, CACCIA, BONETTI

Presentata l'11 luglio 1985

Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per guidare determinati autoveicoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla circolazione stradale, stabilisce, al terzo comma, lettera *b*), che chi guida veicoli a motore non può aver superato sessanta anni per la conduzione di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. D'altra parte, la legge 4 luglio 1959, n. 463, che detta norme per l'invalidità e la vecchiaia degli artigiani, a cui la categoria sopra citata è equiparata, all'articolo 6, primo comma, fissa il limite di età per il conseguimento della pensione in sessantacinque anni per gli uomini e sessant'anni per le donne. Da tale esame risulta evidente un « buco » di

cinque anni, in attesa della pensione, che crea, per la categoria in parola, ben comprensibili disagi economici. Or bene, risultando di difficile attuazione, in questo momento, un abbassamento dell'età pensionabile che comporterebbe, tra l'altro, una revisione dell'aliquota contributiva e che, comunque, il problema sarà meglio affrontato e troverà largo spazio e soluzione nel contesto della riforma pensionistica generale; tenendo presente, inoltre, che le statistiche antropologiche più recenti, hanno rilevato un notevole aumento dell'età media della vita accompagnato da una contemporanea efficienza delle condizioni psicofisiche della popolazione, la presente proposta di legge mira alla modifica dell'articolo 79 già citato, aumentando il requisito dell'età a sessantacinque anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *b*), terzo comma, dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

« *b*) anni 65 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone ».